

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 57140/2019 di Ruolo generale affari contenziosi

TRA

rappresentata e difesa dall'Avv. xxxx;

- Opponente-

E

sito in Roma via delle Robinie, n° xxx, in persona dell'amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dall' Avv. xxxx

- Opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n° 13013/2019 del 24.6.2019 emesso dal

Tribunale di Roma

FATTO E DIRITTO

1. ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n° 13013/2019 del 24.6.2019 emesso dal Tribunale su ricorso del Condominio in Roma, via delle xxxx, 80/84 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, senza dilazione ex art.63 disp.att.cod.civ., della somma di € 6.641,08, oltre interessi e spese di procedura monitoria. Con l'atto introduttivo l'opponente lamenta la mancata notifica dei verbali delle assemblee del 19.04.2018 e del 06.10.2016, con i quali venivano approvati gli stati di riparto e i bilanci attraverso i quali il opposto ha ottenuto il Decreto Ingiuntivo per cui è causa e allega pagamenti parziali e, precisamente della somma di euro 204,00 il 5 luglio 2027 e il pagamento della somma di euro 824,45 avvenuto in data 19 luglio 2019 Per quanto concerne le rate del riscaldamento l'opponente dichiara di aver corrisposto l'intero importo dovuto , eccependo, per le restanti somme richieste il mancato invio del

verbale di assemblea del 6 ottobre 2016.

2. Si costituiva in giudizio il convenuto sostenendo che il verbale assembleare era stato sempre notificato all'opponente e chiedendo il rigetto dell'impugnazione

3. Nel corso del giudizio veniva svolto il procedimento di mediazione nell'ambito del quale veniva eseguita consulenza contabile che accertava l'inesistenza di un credito del

Condominio nei confronti dell'opponente . Successivamente venivano depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 183 co. 6 n° 1,2,3 c.p.c. e la difesa dell'opponente

eccepiva l'invalidità e/o nullità della procura relativa al ricorso per decreto ingiuntivo n° 13013/2019, giudizio monitorio R.G. 32491/2019, perché non risulta rilasciata dal sig.

come Amministratore del e non

risulta autenticata dal legale del Condominio Avv. xxxxxx, quindi la causa,

documentalmente istruita è stata trattenuta in decisione.

4. L'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo dirimente ed assorbente la mancanza di una valida procura rilasciata dal

opposto .

Va , infatti, rilevata la fondatezza dell'eccezione relativa all'invalidità della procura alle liti,

rilasciata dal Condominio odierno opposto per il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto

rilasciata dal sig. in proprio e non quale Amministratore del

datata 18 novembre 2019 allegata alla comparsa di costituzione del .

Per condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013)

“L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta

l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli

effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché

l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di

risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di

mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore”

La procura rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo mancava

del tutto di riferimenti al Condominio ingiungente essendo rilasciata da

senza spendere la qualità di amministratore del Condominio e nello stesso modo la

procura è stata sempre rilasciata da senza alcun riferimento al Condominio, anche nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di opposizione. La procura de qua, oltre ad essere stata spesa per la fase monitoria, è quella che ha retto la fase di opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale, a seguito dell'opposizione, la domanda proposta in sede monitoria era divenuta da trattarsi con il rito ordinario a cognizione piena ed è evidente che il vizio di inesistenza della procura ha colpito in via successiva non solo la domanda monitoria e, quindi, il ricorso ed il decreto ingiuntivo, ma anche la domanda agli effetti della trattazione con il rito ordinario, la quale avrebbe potuto essere salvata soltanto, ferma restando la invalidità della fase monitoria e, quindi, del decreto ingiuntivo, dalla produzione con la comparsa di risposta a seguito della citazione in opposizione di una nuova valida procura, che avrebbe potuto spiegare effetti di attribuzione del ministero ai fini di quella trattazione.

Vedi in tal senso anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 secondo la quale “L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta.

Nella specie, poiché anche nella procura allegata alla comparsa di costituzione è scritto soltanto “Io sottoscritto nomino per rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente giudizio (...) l'Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...” continuando la procura ad essere rilasciata da persona fisica senza alcun riferimento al e alla qualità di Amministratore dello stesso, la nullità inerisce anche la difesa nel giudizio ordinario di cognizione.

Nè , come rilevato già in corso di causa e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 37434 del 21/12/2022), l'art. 182, comma 2, c.p.c., consentiva di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

Tanto premesso in via assorbente , il decreto ingiuntivo opposto va,quindi, revocato con condanna del alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi

del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti

p.q.m.

il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n° 13013/2019 del 24.6.2019 emesso dal Tribunale di Roma e
condanna il alla rifusione all'opponente

delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre Iva, cap e rimborso

forfettario spese generali

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2025 Il Giudice

Elena Fulgenzi